

La Banca con le famiglie

Sospensione del rimborso dei mutui

Visto il protrarsi della crisi economica internazionale e le difficoltà che questa comporta per molte famiglie, l'ABI, Associazione Bancaria Italiana, in partnership con Governo, Regioni, Comuni, Conferenza Episcopale Italiana e parti sociali, ha recentemente elaborato un progetto a sostegno del mercato del credito retail, denominato "Piano Famiglie". All'interno di questo progetto, trova posto un accordo, siglato con le Associazioni dei Consumatori, per la sospensione del rimborso dei mutui.

L'accordo prevede, per le banche associate aderenti all'iniziativa, la sospensione del rimborso dei mutui per almeno 12 mesi, anche nei confronti dei clienti con ritardi nei pagamenti fino a 180 giorni consecutivi:

- per i mutui di importo fino a 150.000 Euro accesi per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione dell'abitazione principale;
- nei confronti dei clienti con un reddito imponibile fino a 40.000 Euro annui;
- per coloro che hanno subito o subiscono nel biennio 2009-2010 eventi particolarmente negativi (morte, perdita dell'occupazione, insorgenza di condizioni di non autosufficienza, ingresso in cassa integrazione).

L'iniziativa costituisce la misura minima alla quale le banche associate sono invitate ad aderire, ferma restando la piena libertà di ciascuna banca di offrire al cliente, in fase di adesione, condizioni migliori rispetto a quanto previsto dall'accordo.

In cosa consiste l'iniziativa

Si tratta di una misura straordinaria che prevede la sospensione dei rimborsi delle rate dei mutui per le famiglie in difficoltà a seguito dell'attuale periodo di crisi. Al verificarsi di particolari eventi avversi, che comportano la perdita del reddito, a partire dal 1 febbraio 2010 e per un periodo di 12 mesi, le famiglie potranno chiedere la sospensione del rimborso delle rate dei mutui.

Condizioni e termini

- La richiesta può essere avanzata dal mutuatario e, in caso di mutuo cointestato, da tutti i cointestatari o dagli eredi, esclusi gli eredi minori, gli interdetti o gli inabilitati per i quali interviene il tutore.
- I finanziamenti interessati dall'iniziativa sono i mutui, anche in fase di preammortamento, garantiti da ipoteca, per acquisto, costruzione o ristrutturazione dell'abitazione principale. Vengono erogati a persone fisiche con reddito imponibile fino a 40.000 Euro l'anno su mutui con importo superiore a 150.000 Euro, a prescindere dal tasso di interesse contrattuale (fisso, misto o variabile).
- Al finanziamento possono accedere anche i mutui con ritardi nei pagamenti, a condizione che il ritardo non sia superiore a 180 giorni consecutivi.
- La domanda va presentata alla propria banca, compilando un apposito modulo, dal 1 febbraio 2010 fino al 31 gennaio 2011, riferita a eventi sfavorevoli verificatisi tra il 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010. Essa deve essere accompagnata dalla

documentazione e dalle certificazioni che attestino i requisiti per la richiesta di sospensione.

- Gli eventi sfavorevoli che consentono di presentare la domanda sono la morte o l'insorgenza di condizioni di non autosufficienza, la perdita dell'occupazione, l'ingresso nella cassa integrazione. Tra le varie documentazioni necessarie ci saranno dunque la lettera di licenziamento, il certificato di morte, la dichiarazione dei redditi degli intestatari del mutuo.
- La banca attiva la sospensione entro 45 giorni lavorativi dall'accoglimento della richiesta del cliente, mentre, in caso di diniego, la comunicazione avviene entro 15 giorni lavorativi.
- Gli interessi contrattuali pattuiti maturano durante il periodo di sospensione e possono essere rimborsati dal cliente secondo diverse modalità, a seconda del fatto che la sospensione avvenga per la sola quota capitale o per la quota capitale e la quota interessi.

Chi abbia già usufruito per lo stesso mutuo di meccanismi di sospensione offerti dalla propria banca non potrà fare ulteriore richiesta.

Dettaglio degli eventi sfavorevoli che determinano la sospensione delle rate del mutuo e relative eccezioni

- Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, eccezion fatta per le ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto alla pensione di vecchiaia/anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
- Cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c., (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretizzano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato) ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datorale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa;
- Morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza;
- Sospensione del lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti a sostegno del reddito (CIG, CIGS, altre misure di sostegno al reddito, c.d. ammortizzatori sociali in deroga, contratti di solidarietà).

Il Personale della banca è a Sua disposizione per tutte le informazioni necessarie e per ulteriori specifiche in merito all'iniziativa.